



Proposta n. 2290 / 2020

**PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 09/12/2020**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1704 / DGR del 09/12/2020**

**OGGETTO:**

Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

|                          |                       |          |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Presidente               | Luca Zaia             | Presente |
| Vicepresidente           | Elisa De Berti        | Presente |
| Assessori                | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
|                          | Francesco Calzavara   | Presente |
|                          | Federico Caner        | Presente |
|                          | Cristiano Corazzari   | Presente |
|                          | Elena Donazzan        | Assente  |
|                          | Manuela Lanzarin      | Presente |
| Segretario verbalizzante | Roberto Marcato       | Presente |
|                          | Lorenzo Traina        | Presente |

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**ROBERTO MARCATO**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA SVILUPPO ECONOMICO**

### **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento sono approvate le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento delle linee guida adottate dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 25 novembre 2020.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

La materia relativa al commercio su aree pubbliche è stata oggetto negli ultimi tempi di diversi interventi normativi che hanno assunto un notevole rilievo sui relativi contenuti.

In particolare con la legge 17 luglio 2020, n. 77, avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", meglio noto come "decreto Rilancio", sono state approvate alcune disposizioni che interessano il rinnovo delle concessioni su posteggio in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Dopo il comma 4 dell'articolo 181 del citato decreto legge sono stati infatti introdotti i seguenti commi:

*«4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.*

*4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione »;*

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 4-bis dell' articolo 181 della legge n. 77 del 2020, pur con il tempestivo apporto collaborativo prestato dalle Regioni, sono state adottate le prescritte linee guida per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020 con decreto del Ministro dello Sviluppo economico emanato soltanto in data 25 novembre 2020. Il medesimo decreto ministeriale ha altresì previsto che le Regioni stabiliscano le modalità attuative del rinnovo delle concessioni, sulla base di quanto previsto dalle citate linee guida.



Con il presente provvedimento si intende quindi stabilire le suddette modalità attuative del rinnovo in recepimento delle citate linee guida ministeriali, come di seguito indicato:

1. requisiti oggetto di verifica (paragrafi 3, 4, 11 e 12 delle linee guida): i requisiti oggetto di verifica da parte delle competenti amministrazioni comunali in capo all'operatore commerciale sono i seguenti:
  - a. requisiti morali, come disciplinati dall'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni;
  - b. requisiti professionali, come disciplinati dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 in caso di attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
  - c. iscrizione dell'impresa presso i registri della competente Camera di Commercio quale impresa attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, quali:
    - c.1) malattia certificata, comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
    - c.2) gravidanza e puerperio certificati, comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
    - c.3) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001;
    - c.4) successione *mortis causa* in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

In caso di affitto d'azienda il possesso del requisito di cui trattasi può essere comprovato dalla presentazione di istanza di reiscrizione secondo la vigente normativa, da parte del soggetto titolare dell'azienda, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021;

- d. regolarità contributiva: trattasi di un requisito espressamente previsto dall'articolo 4-bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Il possesso del requisito di cui trattasi è comprovato anche nell'ipotesi in cui i soggetti interessati abbiano ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

I requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2020, fatte salve, con riferimento alla citata lettera *c)*, le suddette cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. Il requisito di cui alla lettera *d)* deve essere posseduto alla data del 30 giugno 2021;

2. attivazione del procedimento di verifica dei requisiti (paragrafi 4, 10 e 14 delle linee guida): il procedimento di verifica dei requisiti richiamati al punto 1 è avviato d'ufficio dai Comuni entro il 31 dicembre 2020. Si chiarisce al riguardo che entro il predetto termine è previsto il solo avvio d'ufficio del procedimento di verifica dei requisiti, non anche la sua conclusione.

Come infatti indicato nelle linee guida, stante il perdurare della situazione emergenziale sanitaria legata alla diffusione del virus Sars Covid-19, si prevede il differimento di sei mesi per la conclusione del procedimento di rinnovo, consentendosi agli operatori di proseguire l'attività nelle more della conclusione del procedimento medesimo.

Trattandosi di rinnovo di concessioni già esistenti, non è necessario altresì l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti;



3. oggetto ed efficacia del rinnovo (paragrafi 2, 6, 7 e 8 delle linee guida): costituiscono oggetto di rinnovo le concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli.

In presenza dei requisiti prescritti al punto 1 le concessioni sono rinnovate sino al 31 dicembre 2032.

Sono, per contro, escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020, relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012. In tal caso divengono efficaci, dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione, per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

Le linee guida prevedono altresì che nell'ipotesi in cui, in esito alle sopra citate procedure di riassegnazione, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono rinnovate secondo le medesime linee guida: in tal caso gli operatori che non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione per non aver presentato la domanda di partecipazione alla selezione oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse potranno beneficiare del rinnovo delle concessioni in scadenza, purché risultino in possesso dei requisiti prescritti;

4. soggetti interessati dal rinnovo (paragrafi 3 e 5 delle linee guida): le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea; in tale ultimo caso, il possesso del requisito dell'iscrizione nei registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione presso i competenti uffici camerali secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021. A decorrere dal 1° luglio 2021 i Comuni debbono effettuare le necessarie verifiche relative a tale ultima fattispecie, presso la competente Camera di Commercio; in caso di esito negativo della verifica il Comune procede con il ritiro della concessione;
5. ulteriori fattispecie (paragrafi 9 e 12 delle linee guida): le linee guida ministeriali hanno provveduto a disciplinare ulteriori fattispecie, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione nel territorio nazionale. Trattasi in particolare delle seguenti:
  - a. criteri derogatori ai fini rilascio di nuove concessioni per posteggi liberi o di nuova istituzione, ai sensi del citato articolo 181, comma 4-ter della legge n. 77 del 2020:

Al riguardo le linee guida ministeriali hanno precisato che qualora, in esito alle procedure di riassegnazione sopra richiamate al punto 3), la concessione di posteggio sia stata assegnata a soggetto diverso dal precedente titolare, si applica il citato articolo 181, comma 4-ter specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

Per effetto della citata disposizione i comuni possono quindi prevedere l'applicazione, su istanza del soggetto interessato, del criterio derogatorio stabilito dalla citata disposizione statale;

- b. numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare:

b.1) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di



massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b.2) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Da ultimo, restano in capo ai Comuni, in conformità con il principio costituzionale di sussidiarietà, le modalità operative di dettaglio ai fini del rinnovo delle concessioni, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, considerato che le linee guida ministeriali presentano un particolare contenuto prescrittivo e stante la concomitante esigenza di assicurare, da un lato, la maggiore semplificazione e razionale gestione del procedimento di rinnovo e, nel contempo, il rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale.

Si dà atto altresì che i contenuti del presente provvedimento, adottato sulla base degli indirizzi unitari formulati dalla Commissione Attività Produttive presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 1° dicembre 2020, sono stati condivisi con le rappresentanze degli enti locali e delle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*";

VISTE le linee guida adottate dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 25 novembre 2020;

SENTITE le rappresentanze degli enti locali e delle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale;

#### DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, conseguentemente, le modalità attuative ai fini del rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento delle linee guida adottate dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 25 novembre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con le precisazioni in premessa indicate;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;



4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione della presente deliberazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
Dott. Lorenzo Traina

